

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

COMUNICATO UFFICIALE N. 15

DEL 18 MAGGIO 2026

1. OMOLOGAZIONI GARE FINALI REGIONALI DON BOSCO CUP 2026 SETTORE CALCIO A CINQUE.

ORGANICO SQUADRE FINALI REGIONALI DON BOSCO CUP 2026 SETTORE CALCIO A CINQUE

UNDER 15	PROV	UNDER 17	PROV	LIBERA	PROV
ASD SPORT VILLAGE	CL	ASD ATL. CAMPOBELLO	CL	A.S.D. NUOVA PETILIANA	CL
PGS SALETTE	CT	PGS VIRTUS CATANIA	CT	PGS AQUILA	CT
ASD POZZALLO	RG	//		//	
ASD OL. BOEO MARSALA	TP	BONIFATO ALCAMO	TP	//	

**FINALI REGIONALI DON BOSCO CUP 2026
CATEGORIA U15 M SETTORE CALCIO A CINQUE**

Girone UNICO

CATEGORIA UNDER 15	PROVINCIA
ASD SPORT VILLAGE	CL
PGS SALETTE	CT
ASD POZZALLO	RG
ASD OL. BOEO MARSALA	TP

CALENDARIO GARE SETTORE CALCIO A 5 CATEGORIA UNDER 15 MASCHILE

1^ Fase a Girone

Gara	I GIORNATA ANDATA	RISULTATO
001	ASD POZZALLO (RG) – ASD OL. BOEO MARSALA (TP)	2 – 4
002	ASD SPORT VILLAGE (CL) – PGS SALETTE (CT)	*

Gara	II GIORNATA ANDATA	RISULTATO
003	PGS SALETTE (CT) - ASD POZZALLO (RG)	*
004	ASD SPORT VILLAGE (CL) - ASD OL. BOEO MARSALA (TP)	4 – 3

Gara	III GIORNATA ANDATA	RISULTATO
005	ASD OL. BOEO MARSALA (TP) - PGS SALETTE (CT)	*
006	ASD SPORT VILLAGE (CL) - ASD POZZALLO (RG)	5 - 2

***provvedimento Giudice Sportivo Regionale**

2^ Fase -Finali

Gara	Finale 1° e 2° Posto	RISULTATO
008	ASD SPORT VILLAGE – ASD BOEO	2 – 2 (10 -11)

CLASSIFICA FINALE SETTORE CALCIO A CINQUE CATEGORIA U15 M	
1°	ASD OL. BOEO MARSALA (TP)
2°	ASD SPORT VILLAGE (CL)
3°	ASD POZZALLO (RG)

FINALI REGIONALI DON BOSCO CUP 2026
CATEGORIA U17 M SETTORE CALCIO A CINQUE

ORGANICO SQUADRE SETTORE CALCIO A 5 CATEGORIA UNDER 17 MASCHILE

CATEGORIA UNDER 17	PROVINCIA
ASD ATLETICO CAMPOBELLO	CL
PGS VIRTUS CATANIA	CT
BONIFATO ALCAMO	TP

Gara n°	1^ GIORNATA	RISULTATO
009	PGS VIRTUS CATANIA (CT) - BONIFATO ALCAMO (TP)	0 – 8
Gara n°	1^ GIORNATA	RISULTATO
010	ASD ATL. CAMPOBELLO (CL) - PGS VIRTUS CATANIA (CT)	6 – 0

Gara n°	1^ GIORNATA	RISULTATO
011	BONIFATO ALCAMO (TP) – ASD ATL. CAMPOBELLO (CL)	5 – 0

Gara n°	FINALE 1° e 2° POSTO	RISULTATO
012	1^ CLASSIFICATA – 2^ CLASSIFICATA	8 – 2

	CLASSIFICA FINALE SETTORE CALCIO A CINQUE CATEGORIA U17 M
1°	BONIFATO ALCAMO (TP)
2°	ASD ATL. CAMPOBELLO (CL)
3°	PGS VIRTUS CATANIA (CT)

**FINALI REGIONALI DON BOSCO CUP 2026
CATEGORIA LIBERA M SETTORE CALCIO A CINQUE**

ORGANICO SQUADRE SETTORE CALCIO A 5 CATEGORIA LIBERA MASCHILE

CATEGORIA UNDER 17	PROVINCIA
ASD NUOVA PETILIANA	CL
PGS AQUILA	CT

Gara n°	FINALE 1° e 2° POSTO	RISULTATO
013	ASD NUOVA PETILIANA - PGS AQUILA	5 - 7

	CLASSIFICA FINALE SETTORE CALCIO A CINQUE CATEGORIA LIBERA M
1°	PGS AQUILA
2°	ASD NUOVA PETILIANA

PROVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

In data 16 maggio 2026 perveniva a codesto Organo Giudicante, per il tramite del Direttore Tecnico Regionale, una segnalazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Giustizia Sportiva, che obbliga i tesserati, i soci e i dirigenti delle Associazioni affiliate, nonché i componenti gli Organi PGS a segnalare, prontamente, agli Organi Giudicanti le violazioni allo Statuto ed ai Regolamenti e gli atti di scorrettezza sportiva dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.

In particolare si segnalava che l'Associazione **PGS SANTA MARIA DELLE SALETTE** del Comitato Prov.le di Catania, nonostante avesse richiesto di iscriversi alle Finali Regionali Don Bosco Cup 2026 settore calcio a 5, comunicava la rinuncia alla propria partecipazione senza addurre alcuna valida motivazione, causando un evidente danno non soltanto di natura organizzativa, ma anche economico.

Chiedeva pertanto a questo Organo di esaminare eventuali condotte lesive dei principi statutari e regolamentari ed adottare le conseguenti sanzioni.

Giova preliminarmente rilevare che il nostro Regolamento di giustizia permette al Giudice Regionale, ai sensi dell'art. 13 comma 1, di giudicare in primo grado per i fatti commessi da atleti, dirigenti, soci e associazioni affiliate in occasione di manifestazioni a carattere regionale organizzate dal Comitato di appartenenza.

Tale potere, di conseguenza, implica altresì la possibilità di applicare quelle sanzioni contemplate dall'art. 30, di competenza del Giudice Provinciale nei confronti delle Associazioni sportive.

Fatta questa doverosa premessa, nel silenzio del Regolamento di Giustizia che espressamente non contempla le ipotesi di rinuncia ai tornei o manifestazioni, è necessario ricorrere ad una interpretazione sistematica delle norme ivi contenute, in combinazione con quelle previste dalle Norme Generali Don Bosco Cup 2025/2026.

L'atto principale cui fare riferimento è lo Statuto Nazionale, approvato con delibera della giunta CONI n. 68 del 14/03/2025. In tale atto, che nel contesto normativo dell'Associazione può certamente considerarsi il più importante, si specifica all'art. 6 comma 2 che l'intera attività associativa si regge principalmente sull'opera di "Volontari", laddove per tali devono intendersi tutti quei soggetti che per spirito di liberalità ed affezione verso i principi delle PGS, collaborano ed operano senza alcuna retribuzione, salvo un rimborso delle spese vive sostenute.

L'art. 9 comma 4 del medesimo Statuto obbliga i Soci affiliati ad ***"impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione Nazionale PGS si propone, secondo le norme dello statuto"***.

Tali finalità sono quelle indicate nell'art. 2, che al comma 3 conclude esortando gli organi Associativi e giudicanti a vigilare sul rispetto degli scopi associativi e sul *"fair play"* secondo le norme dell'Ordinamento sportivo.

Le predette norme in buona sostanza richiedono agli aderenti di tenere una condotta improntata a lealtà e probità, oltre che alla correttezza sportiva, affinché le manifestazioni sportive organizzate dai Comitati Territoriali, o dal Comitato Nazionale, si svolgano con regolarità dato che lo sport, per l'Associazione, è un veicolo di valori educativi e formativi.

Andando nello specifico risulta evidente che il caso in oggetto rientra nell'art. 14 del Regolamento Don Bosco Cup, il quale stabilisce che ***"La squadra che si ritira da una fase della Don Bosco Cup o che venga esclusa a seguito di un provvedimento disciplinare non ha diritto alla restituzione delle quote di iscrizione, di partecipazione e del deposito cauzionale versati"***.

Dal tenore letterale della norma emerge un intento di natura *"punitivo/afflittiva"* nei confronti delle Associazioni che, pur iscrivendosi regolarmente ad un torneo o ad una manifestazione, vi rinuncino senza giustificato motivo, come nel caso in oggetto stante che l'Associazione PSG Santa Maria delle Salette si è limitata a comunicare la rinuncia senza nemmeno addurre una valida motivazione che sarebbe stata

attentamente esaminata dall'Organo giudicante.

Ma, come ribadito in premessa, non esiste una norma nell'ordinamento associativo che permetta di applicare una sanzione specifica nei confronti di Associazioni che rinuncino, nel breve periodo, alla partecipazione alle manifestazioni organizzate dai vari Comitati, dopo averne fatto esplicita richiesta.

Tuttavia, l'art. 2 u.c. del Regolamento Don Bosco Cup 2025/2026 stabilisce che *“Per quanto non espressamente disciplinato da questo regolamento si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento Organico dell'Associazione Nazionale PGS nonché tutte le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale, e, per quanto non in contrasto, i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate”*.

Conseguentemente questo Giudice, ritenendo che l'intentio legis sia quella di porre un limite al fenomeno delle rinunce dell'ultimo secondo, ed applicare una sanzione nei confronti di quanti tengano una simile condotta, lesiva non soltanto del regolare svolgimento dei campionati e delle manifestazioni, ma soprattutto del lavoro svolto da quei *“volontari”* sopra richiamati, che spendono energie e tempo personale, oltre che denaro dell'Associazione (acquisto materiale premiazione, reperimento Direttori di gara, affitto palestre e strutture, etc) per organizzare ogni singola manifestazione, può benissimo applicare le norme della FIGC in casi simili.

L'art. 53 comma 7 delle N.O.I.F. stabilisce che *“Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari*

Tale norma è applicabile per analogia al caso in oggetto, ritenendo la sanzione pecuniaria la più corretta per Associazioni rinunciarie senza motivo.

Tra l'altro codesto Organo Giudicante proprio nel mese di giugno 2025 ha affrontato e deciso un caso simile concernente altra Associazione rinunciarie all'ultimo momento in una manifestazione sportiva regionale, con l'attenuante della indicazione specifica del motivo (mancanza di atlete settore volley).

Considerato altresì che tale condotta viola i principi di lealtà contemplati dall'art. 1 del Regolamento di Disciplina e Giustizia, poiché la rinuncia a pochi giorni dal via della Manifestazione ha non soltanto modificato il regolare e già programmato svolgimento del torneo, ma soprattutto ha impedito ad un'altra aspirante Associazione di prendervi parte stante l'esiguità del tempo a disposizione per organizzare la partenza;

Ritenuto che, nel silenzio regolamentare, che non prevede una specifica tabella per le sanzioni pecuniarie, si possa fare riferimento alle somme previste per l'affiliazione all'Associazione, con aggravamento dell'importo per via del danno economico arrecato al Comitato Regionale organizzatore;

- visti gli artt. 13, 30 e 31 del Regolamento di Disciplina e Giustizia

P.Q.M.

Condanna la **ASD PGS SANTA MARIA DELLE SALETTE** al pagamento di una sanzione pecuniaria di **€ 330,00**, pari al triplo dell'importo previsto per l'affiliazione, da corrispondersi entro l'inizio della stagione sportiva 2026/2027.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Giudice Sportivo Regionale
Avv. Dario Santi Conti

COMUNICAZIONI UFFICIALI E SITO INTERNET

Il comitato regionale effettuerà tutte le proprie comunicazioni ufficiali (comunicati, convocazioni, attività formative e sportive, ...) facendo uso esclusivamente della posta elettronica e con la pubblicazione nel sito internet www.pgsicilia.it che potrà ospitare nelle apposite sezioni le iniziative e le comunicazioni dei comitati provinciali, previa trasmissione dei documenti da inserire all'indirizzo mail: pgs@pgsicilia.it.

Pgs Sicilia è attiva sui *social network*: **Facebook, Instagram, YouTube** con foto, eventi e notizie delle Pgs siciliane.

ORARI SEGRETERIA REGIONALE E CONTATTI

SEDE COMITATO REGIONALE PGS SICILIA	
SEDE LEGALE	Via Cifali, 1/A - 95123 Catania (CT)
Telefono	095/7611893
Web	www.pgsicilia.it

- La Segreteria del Comitato Regionale resterà aperta nei giorni di **Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00**
- Il Presidente Regionale riceverà previo appuntamento.
- Il Direttore Tecnico Regionale riceverà, previo appuntamento.
- Posta elettronica:
 - Segreteria:** pgs@pgsicilia.it
 - Presidente:** presidente@pgsicilia.it
 - Direttore Tecnico:** direttore.tecnico@pgsicilia.it
 - Tesoriere:** tesoriere@pgsicilia.it

IL DIRETTORE TECNICO
Antonino GENNARO

IL PRESIDENTE
Roberto CHIARAMONTE

IL SEGRETARIO
Sergio Giovanni CARIPOLI

Pubblicato in Catania il 15 maggio 2026.